

Prot. Gen. n. 1391

Oggetto:

Decreto di Approvazione

Statuto Consiglio pastorale diocesano

Il Consiglio pastorale diocesano è l'organismo consultivo dell'Arcivescovo, espressivo di tutti i fedeli, chiamato ad offrire «conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della Diocesi» (can. 511).

Al fine di consentire al Consiglio di adempiere a tale compito, con decreto arcivescovile in data 17 gennaio 1997 veniva approvato lo Statuto attualmente vigente, nel quale le disposizioni precedenti erano state aggiornate alla luce dell'esperienza acquisita e delle indicazioni offerte dal Sinodo diocesano 47° (una successiva rettifica in ordine alla composizione venne disposta con decreto arcivescovile in data 2 marzo 2000). L'occasione dell'indizione delle recenti elezioni per la costituzione del Consiglio pastorale diocesano nel suo settimo mandato ha tuttavia fatto emergere la necessità di un nuovo aggiornamento di alcune disposizioni statutarie, al fine di rendere più efficace l'apporto del Consiglio alla vita della Diocesi. Per questo con Nostro decreto in data 17 marzo 2005 modificammo i criteri di composizione del Consiglio pastorale diocesano, rendendolo significativamente meno numeroso, e demmo incarico al Consiglio stesso, una volta costituito nel nuovo mandato, di provvedere alla formulazione di una proposta complessiva di revisione dello Statuto.

Dopo la sua legittima costituzione il Consiglio ha quindi accolto le indicazioni arcivescovili e a seguito di un utile confronto ha provveduto a votare, nella sessione del 1-2 aprile 2006, una nuova proposta di Statuto. Considerato quanto approvato dal Consiglio con voto unanime dei presenti lo riteniamo conforme agli intendimenti da Noi indicati di una modalità di lavoro più agile ed efficace e pertanto, con il presente atto, a norma del can. 513 § 1,

approviamo

lo *Statuto del Consiglio pastorale diocesano* nel testo allegato al presente decreto e nel contempo abroghiamo il testo del precedente Statuto.

Il presente decreto ha efficacia dalla data odierna e si raccomanda a chi ne ha facoltà di dare sollecita attuazione a quanto stabilito nel nuovo Statuto.

Sui membri del Consiglio pastorale diocesano e su tutti i fedeli dell'Arcidiocesi di Milano invochiamo dal Signore Gesù ogni benedizione.

Milano, 26 maggio 2006

Cardinale Arcivescovo

Cancelliere Arcivescovile

Statuto del Consiglio pastorale diocesano

I. NATURA, FINALITÀ, ORGANI

Art. 1

“Il Consiglio pastorale diocesano, composto da Presbiteri, Diaconi, consacrati e soprattutto da Laici, ai sensi dei canoni 511-514 del Codice di diritto canonico, è un organo consultivo che contribuisce a realizzare la comunione nella Chiesa particolare come strumento di partecipazione, aperto a tutte le componenti del Popolo di Dio” (Sinodo 47°, cost. 173, § 1).

Art. 2

Il Consiglio pastorale diocesano, “sotto l’autorità dell’Arcivescovo, ha il compito di studiare, valutare e proporre conclusioni operative per quanto riguarda le attività pastorali della Diocesi” (Sinodo 47°, cost. 173, § 1) in ordine alle attuazioni concrete e di dare contributi all’Arcivescovo, in particolare riguardo al piano pastorale diocesano (cfr can. 511).

Non sono di pertinenza del Consiglio pastorale diocesano le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

Art. 3

Il Consiglio pastorale diocesano è presieduto dall’Arcivescovo, assistito dal Vicario generale e da quanti fanno parte del Consiglio episcopale milanese.

L’Arcivescovo affida a un Vicario il compito di promuovere l’attività del Consiglio pastorale e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Il Consiglio pastorale diocesano è convocato dall’Arcivescovo, cui spetta determinare le questioni da trattare e disporre l’ordine dei lavori, sentite le proposte dei Consiglieri (cfr can. 514, § 1).

Le questioni da trattare sono comunicate dall’Arcivescovo nella sessione precedente a quella di trattazione, al fine di permettere la costituzione della relativa Commissione preparatoria.

Art. 4

Ogni Consigliere, senza vincolo di mandato, arricchendo il Consiglio della propria particolare esperienza, attento alle realtà ecclesiali in cui è inserito, ricerca, con gli altri membri, il bene dell’intera comunità diocesana, in piena comunione con l’Arcivescovo.

Art. 5

Il Consiglio pastorale diocesano esplica le proprie funzioni attraverso i seguenti organi:

- 1) Assemblea;
- 2) Giunta;
- 3) Segreteria;
- 4) Ufficio di coordinamento delle Zone pastorali;
- 5) Commissioni.

II. COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE, DURATA IN CARICA

A. COMPOSIZIONE

Art. 6

Il Consiglio pastorale diocesano è composto dai membri sotto elencati, in rappresentanza di tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce la Diocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi ruoli esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (cfr can. 512, § 2):

- a) un Laico, eletto per ciascun Decanato;
- b) 7 Presbiteri, eletti nelle Zone pastorali in numero di uno per ciascuna Zona pastorale;
- c) 2 Diaconi permanenti designati dall'Assemblea dei diaconi permanenti della Diocesi;
- d) 7 Religiosi designati dal Segretariato diocesano per i religiosi;
- e) 7 Religiose designate dalla Segreteria diocesana USMI;
- f) il Presidente dell'Azione cattolica ambrosiana;
- g) 2 Laici designati dal cappellano dei migranti;
- h) un Rappresentante designato da ogni Associazione, Movimento e Gruppo facente parte del Coordinamento diocesano;
- i) 20 membri nominati dall'Arcivescovo, di cui 14 proposti dai Vicari episcopali di Zona.

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi di Curia, che non sono membri del Consiglio, sono invitati a partecipare alle sessioni.

Possono prendere la parola con il consenso del Moderatore, ma senza diritto di voto.

Art. 7

Possono essere membri del Consiglio pastorale diocesano solo fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cfr can. 512, §§ 1 e 3).

B. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE

Art. 8

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio pastorale diocesano:

- * per i Consiglieri di cui alla lett. b) dell'art. 6: i Presbiteri che hanno diritto di voto per l'elezione del Consiglio presbiterale;
- * per i Consiglieri di cui alla lett. a) dell'art. 6: gli appartenenti a ciascun Consiglio pastorale decanale o, in assenza di esso, i membri del Collegio elettorale di Decanato, formato dai delegati delle Parrocchie.

Art. 9

Le modalità di costituzione dei Collegi elettorali e delle Commissioni elettorali nonché le norme relative alle votazioni, alle designazioni e ai ricorsi vengono stabilite da un apposito Regolamento, promulgato dall'Arcivescovo in occasione delle elezioni.

Art. 10

Il secondo eletto diventa automaticamente Consigliere nel caso di sostituzione del primo eletto nel corso del mandato del Consiglio pastorale diocesano.

Per l'eventuale sostituzione del secondo eletto, si deve procedere a nuove elezioni, secondo le modalità contenute nel Regolamento.

C. DURATA IN CARICA

Art. 11

Il Consiglio pastorale diocesano nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni.

Allo scadere del mandato, l'Arcivescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il nuovo quinquennio.

I Consiglieri elettivi possono essere consecutivamente rieletti per una sola volta (cfr cost. 175, § 1).

Art. 12

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto e motivate all'Arcivescovo, al quale spetta, sentita la Giunta, decidere se accettarle o respingerle;
- b) per trasferimento ad altra Zona pastorale, nel caso di presbiteri eletti;
- c) per trasferimento in altro Decanato, nel caso di laici eletti;
- d) per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;
- e) per trasferimento ad altra Diocesi;
- f) per assenza dalle sessioni, secondo quanto disposto dall'art. 15;
- g) per altre cause previste dal diritto.

La sostituzione del Consiglieri decaduti, salvo si tratti di membri di diritto, avviene a norma dell'art. 10, nel caso di membri eletti, e su designazione dell'Arcivescovo o degli organismi competenti, a norma dell'art. 6, in tutti gli altri casi.

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

III. ASSEMBLEA

A. LE SESSIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Art. 13

Il Consiglio pastorale diocesano sarà convocato in sessione ordinaria almeno due volte all'anno, secondo il calendario stabilito dall'Arcivescovo, sentita la Giunta, all'inizio di ogni anno pastorale.

Potrà venire convocato in sessione straordinaria per iniziativa dell'Arcivescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri. In questo caso i Consiglieri richiedenti la convocazione del Consiglio dovranno presentare istanza scritta alla Segreteria, proponendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 14

Il Consiglio pastorale diocesano può essere invitato dall'Arcivescovo a giornate di spiritualità e a momenti di formazione teologico-pastorali.

Momenti di preghiera comune sono previsti in occasione di ogni sessione.

Sono altresì previsti, ove la programmazione della sessione lo consenta, momenti di libero dialogo con l'Arcivescovo o di approfondimento tematico con esperti esterni, invitati dall'Arcivescovo stesso, sentita la Giunta.

Art. 15

I membri del Consiglio pastorale diocesano hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che l'Arcivescovo li convoca; non possono farsi rappresentare, ad eccezione dei membri di diritto in caso di loro impossibilità. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

Le assenze, anche parziali, devono essere giustificate, in forma scritta, al Segretario. La giustificazione deve comunque pervenire entro 10 giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione cui si riferisce.

La Giunta verifica annualmente il registro delle presenze. L'assenza ingiustificata dalle sessioni per tre volte consecutive comporta la decadenza del Consigliere, dichiarata dalla Giunta, previo ascolto delle ragioni dell'interessato.

In caso di ripetute assenze, anche giustificate, la Giunta valuterà le singole situazioni, richiamerà il Consigliere e interpellerà l'organismo che lo ha designato per poi prendere le opportune decisioni, ivi compresa la proposta di sostituzione.

B. CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E PREPARAZIONE DELLE SESSIONI

Art. 16

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dall'Arcivescovo, sentita la Giunta.

È redatto dal Segretario e firmato dall'Arcivescovo e dal Segretario stesso.

Art. 17

Ciascun membro del Consiglio pastorale diocesano ha la facoltà di proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di uno o più argomenti pertinenti al Consiglio (cfr art. 2). La proposta dovrà pervenire all'Arcivescovo per iscritto, tramite la Segreteria, con l'indicazione dei motivi posti a sostegno della stessa. Il Segretario darà in Assemblea comunicazione di tutte le proposte presentate, indipendentemente dall'inserimento o meno del loro oggetto nell'ordine del giorno.

Art. 18

I temi all'ordine del giorno sono di norma studiati e approfonditi da una apposita Commissione costituita a norma dell'art. 35, col compito di elaborare un documento preparatorio, che dovrà essere sintetico e prevalentemente a carattere operativo, quale strumento di lavoro per i Consiglieri e l'intero Consiglio pastorale.

Il documento preparatorio è reso disponibile, mediante invio per posta elettronica, ai Consigli pastorali decanali e parrocchiali. Opportuna informazione circa il documento stesso viene offerta a tutta la comunità diocesana mediante pubblicazione sul portale internet della Diocesi, secondo le indicazioni dell'Ufficio comunicazioni sociali.

La Giunta concorda con la Commissione preparatoria, tramite il suo Presidente, tenuto conto della natura dell'argomento trattato, le modalità:

- * di preparazione della sessione (invio ai Consiglieri di un documento preparatorio, di una traccia di discussione, ecc.);
- * di svolgimento della stessa (scansione della discussione consiliare in più blocchi di questioni, durata degli interventi, eventuale lavoro a gruppi, ecc.);
- * di espressione del parere del Consiglio (votazione su mozioni, interventi da consegnare globalmente all'Arcivescovo, approvazione di un documento, ecc.).

Il parere del Consiglio troverà sempre puntuale riscontro nel verbale e, eventualmente, in un documento conclusivo o in "conclusioni operative" espresse sotto forma di mozioni. Qualora si preveda che il Consiglio debba esprimersi tramite "conclusioni operative", la Commissione predispose una traccia delle stesse, proponendola nel documento preparatorio o durante la sessione, tenuto conto degli interventi, restando sempre integro il diritto dei singoli Consiglieri di avanzare proprie proposte di "conclusioni operative", purché pertinenti al tema trattato.

Ove non sia prevista una Commissione preparatoria, spetta comunque alla Giunta determinare le modalità di preparazione, svolgimento e conclusione della sessione.

L'Arcivescovo può richiedere al Consiglio un parere su tematiche relative alla vita della Diocesi, senza che sia necessario predisporre un documento preparatorio.

Art. 19

I singoli Consiglieri, a cura del Segretario, dovranno venire convocati per le sessioni dell'Assemblea a mezzo avviso scritto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la sessione, con allegati l'ordine del giorno, il documento preparatorio e il programma della sessione. L'invio dell'avviso di convocazione, con gli allegati, potrà essere effettuato anche mediante posta elettronica.

Il Segretario cura che gli strumenti di lavoro, come pure le indicazioni sulle modalità di svolgimento della sessione e di espressione del parere del Consiglio (art. 18), arrivino ai Consiglieri in tempo utile per la discussione nelle riunioni di Zona (art. 20).

Art. 20

Il lavoro di preparazione alle sessioni dell'Assemblea si svolge anche nelle Zone pastorali con la partecipazione di tutti i Consiglieri residenti nella Zona stessa, sotto la presidenza del rispettivo Vicario episcopale e secondo le indicazioni dell'Ufficio di coordinamento delle Zone pastorali.

Alle riunioni di Zona possono essere invitati dal Vicario episcopale, ove non siano già presenti come Consiglieri, i membri dei Consigli pastorali decanali, i rappresentanti indicati da Associazioni, Gruppi e Movimenti presenti nel coordinamento diocesano e operanti nella Zona, nonché Religiosi e Religiose, operanti nella Zona, indicati dal Segretariato diocesano per i religiosi e dalla Segreteria diocesana USMI.

Le riunioni di Zona si concludono di norma con la redazione di una relazione di sintesi della discussione, da illustrare nel corso della sessione, fermo restando il diritto-dovere di ciascun Consigliere di intervenire personalmente nella sessione stessa per esprimere il proprio consiglio.

I membri delle Commissioni preparatorie e i membri della Giunta si rendono disponibili a partecipare alle

riunioni di Zona, su invito dei Vicari episcopali, per illustrare il tema all'ordine del giorno della sessione alla luce del lavoro preparatorio svolto.

C. SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

Art. 21

Le sessioni del Consiglio pastorale diocesano sono presiedute dall'Arcivescovo o dal Vicario incaricato. La moderazione ed il coordinamento dei lavori dell'Assemblea sono affidati ad un membro della Giunta e saranno condotti in maniera da favorire un costruttivo rapporto dialogico fra i membri del Consiglio e tra questo e l'Arcivescovo (cost. 175, § 3).

Art. 22

L'Assemblea del Consiglio pastorale diocesano risulterà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri. In caso di presenza di un numero di Consiglieri inferiore a quello legale, l'Assemblea potrà validamente proseguire e concludere i lavori ove l'Arcivescovo, o il Vicario che presiede la sessione, lo consenta.

Art. 23

All'inizio di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. In assenza di opposizione, il verbale si ritiene approvato.

Nel caso di registrazione su supporto elettronico dei lavori della sessione, il relativo verbale presentato avrà carattere sintetico.

Art. 24

Gli argomenti posti all'ordine del giorno saranno di massima introdotti da una breve relazione. In caso di argomento elaborato da una Commissione, il relatore o i relatori saranno designati dalla Commissione stessa, negli altri casi dalla Giunta.

Art. 25

La discussione degli argomenti all'ordine del giorno avviene sotto la direzione del Moderatore, secondo le modalità stabilite dalla Giunta (cfr art. 18).

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola al Moderatore e la loro esposizione non dovrà superare la durata di cinque minuti. Ogni Consigliere potrà presentare interventi scritti.

Qualora si preveda che il Consiglio debba esprimersi tramite "conclusioni operative" in forma di mozioni, è opportuno che gli interventi concorrano alla loro formulazione, sia proponendone di nuove, sia suggerendo emendamenti a bozze di "conclusioni operative" già presentate.

Le mozioni d'ordine (mozioni, cioè, relative a questioni procedurali) hanno prevalenza sugli interventi.

Il testo scritto degli interventi deve essere consegnato al Segretario entro 10 giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione, al fine di essere conservato agli atti della sessione. Per la redazione del verbale va fatta pervenire, entro lo stesso termine, anche una sintesi del proprio intervento non superiore alle 200 parole.

I Consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ordine del giorno e una sintesi dello stesso. Nell'ambito della discussione il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti, che vengono comunque messi a disposizione dell'Assemblea. Le sintesi vengono invece recensite nel verbale.

Art. 26

L'Arcivescovo, anche su proposta della Giunta o della Commissione preparatoria, può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento in gruppi di lavoro.

Spetta alla Giunta indicare le modalità per lo svolgimento del lavoro a gruppi.

Art. 27

Conclusa la discussione generale, qualora sia prevista la votazione di "conclusioni operative" in forma di mozioni, viene lasciato un intervallo di tempo per presentare formalmente al Moderatore il testo scritto. Il Moderatore, con l'assistenza del Segretario e del Presidente della Commissione preparatoria, dovrà

brevemente esaminare il testo delle “conclusioni operative” concordando con chi le presenta (Commissione preparatoria o singolo Consigliere) una formulazione che sia il più possibile chiara ed espressiva della discussione, procedendo altresì alla unificazione di “conclusioni operative” simili.

Alla ripresa, il Moderatore legge i testi pervenuti e lascia un congruo spazio di tempo per brevi interventi (al massimo due minuti) per richieste di chiarimento, nonché per suggerimenti di modifica. Chi ha proposto le “conclusioni operative” ha la facoltà di offrire chiarimenti e di accogliere suggerimenti e, al termine di questa fase, deve presentare al Moderatore i testi definitivi da sottoporre al voto.

Qualora invece sia prevista l'espressione del parere del Consiglio tramite documento conclusivo, questo è predisposto durante la sessione, al termine della discussione, dalla Commissione preparatoria, in forma sintetica, tenendo conto delle conclusioni operative emerse dagli interventi dei Consiglieri. Sono ammesse solo proposte di integrazioni al testo o di abrogazione di sue parti, le quali possono essere accolte dalla Commissione o, altrimenti, sottoposte al voto, secondo la procedura prevista per la votazione delle “conclusioni operative”. Il testo definitivo del documento è quindi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nel suo complesso.

I tempi per i suddetti adempimenti sono quelli stabiliti dalla Giunta (cfr art. 18) e precisati, se necessario, dal Moderatore.

Il Presidente della Commissione preparatoria (in assenza di tale Commissione un membro indicato dalla Giunta) potrà essere chiamato, su invito dell'Arcivescovo, anche per il tramite del Vicario incaricato, a illustrare al Consiglio episcopale milanese l'esito della discussione svolta in Consiglio (il verbale, anche se non ancora approvato; l'eventuale documento conclusivo; le eventuali “conclusioni operative” approvate).

L'Arcivescovo, anche tramite il Vicario incaricato, riferisce circa le iniziative assunte, con il coinvolgimento del Consiglio episcopale milanese, in ordine alle determinazioni scaturite dalla sessione precedente.

Il Vicario incaricato, con l'assistenza della Giunta, segue e verifica l'iter di attuazione delle “conclusioni operative” assegnate all'Ufficio o Servizio di Curia o all'organismo diocesano competente, relazionando poi in Consiglio.

Art. 28

Il voto verrà espresso o per alzata di mano o per appello nominale o a scrutinio segreto. Dovrà essere espresso sempre a scrutinio segreto in ipotesi di elezioni, o quando tale scrutinio è richiesto da almeno un quinto dei presenti.

Per le operazioni di voto verranno designati dal Moderatore di volta in volta gli scrutatori.

Art. 29

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri, verificata dal Segretario in base alle firme apposte nel registro delle presenze, predisposto per ciascun giorno di sessione.

Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

L'Assemblea potrà validamente deliberare, con il consenso dell'Arcivescovo, nonostante il venir meno del numero legale.

Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

Quando si tratta di elezioni di più persone contemporaneamente è sufficiente la maggioranza relativa, salvo diversa indicazione dell'Arcivescovo; in caso di parità, risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

All'Arcivescovo vengono comunque presentate dal Segretario tutte le “conclusioni operative”, con indicazione dei voti ottenuti da ciascuna di esse.

Art. 30

Ogni Consigliere ha facoltà di presentare all'Arcivescovo, per mezzo del Segretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi concernenti la vita della Diocesi, con esclusione degli argomenti di cui all'art. 2, comma secondo.

L'Arcivescovo potrà rispondere personalmente o tramite incaricato, pubblicamente o privatamente, all'interpellante. In caso di risposta pubblica durante la sessione del Consiglio, all'interpellante è data facoltà di breve replica.

IV. GIUNTA

Art. 31

La Giunta è l'organo incaricato di verificare il regolare funzionamento del Consiglio, di dare impulso ai lavori e di coordinarne l'attività.

La Giunta è costituita da sette Consiglieri eletti dall'Assemblea per la durata di metà mandato. Fa parte della Giunta anche il Segretario.

Convoca e presiede la Giunta l'Arcivescovo, anche tramite il Vicario incaricato.

Art. 32

Spetta alla Giunta:

- a) coadiuvare l'Arcivescovo in tutto ciò che concerne l'attività del Consiglio e operare in stretta intesa con il Vicario incaricato, il quale convoca e presiede le riunioni della Giunta;
- b) offrire il proprio parere all'Arcivescovo circa l'ordine del giorno delle sessioni (cfr art. 16);
- c) stabilire, in accordo con l'eventuale Commissione, le modalità di preparazione, svolgimento e conclusione delle sessioni (cfr art. 18);
- d) moderare, tramite uno dei suoi membri, a turno, l'ordinato svolgimento delle sessioni (cfr art. 21);
- e) seguire e coordinare l'attività delle varie Commissioni e dell'Ufficio di coordinamento delle Zone pastorali;
- f) essere a disposizione dell'Arcivescovo per consultazioni e interventi nell'ambito delle competenze del Consiglio.

Per conseguire tali finalità, la Giunta terrà direttamente o tramite il Vicario incaricato regolari contatti con l'Arcivescovo e i Vicari episcopali.

V. SEGRETERIA

Art. 33

Il Consiglio pastorale diocesano ha un Segretario, nominato dall'Arcivescovo tra i membri del Consiglio.

Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 34

Il Segretario svolge la sua attività anche avvalendosi di collaboratori da lui scelti. È compito del Segretario:

- a) tenere l'elenco dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio pastorale diocesano (cfr artt. 10 e 12);
- b) curare la redazione e l'invio, nei termini stabiliti, dell'ordine del giorno delle sessioni, con i documenti annessi e con l'avviso di convocazione (cfr art. 19);
- c) ricevere dai Consiglieri: le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno (cfr art. 17), le richieste di convocazione straordinaria (cfr art. 13), le interpellanze all'Arcivescovo (cfr art. 30);
- d) tenere il registro delle presenze e segnalare le assenze alla Giunta ai fini dell'art. 15;
- e) stendere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenere aggiornato l'archivio;
- f) redigere la relazione delle sessioni del Consiglio (cfr art. 43);
- g) svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del Consiglio al servizio e in collaborazione dell'Arcivescovo, del Vicario incaricato e della Giunta;
- h) predisporre le operazioni necessarie per la trasmissione dei documenti con l'ausilio di strumenti informatici e gestire la relativa *mailing list*.

VI. UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ZONE PASTORALI

Art. 35

L'Ufficio di coordinamento delle Zone pastorali è composto dal Vicario incaricato, dal Segretario e da sette membri, eletti uno per Zona dai Consiglieri residenti in ciascuna Zona pastorale.

L'Ufficio dura in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 36

L'Ufficio cura, attraverso periodiche riunioni, l'attività di ciascuno dei suoi membri nella propria Zona di appartenenza e il coordinamento tra il Consiglio e le Zone pastorali.

In particolare:

- a) promuove nelle Zone e nei singoli Decanati la preparazione delle sessioni del Consiglio, favorendo la conoscenza e la discussione del documento preparatorio e suscitando l'elaborazione di contributi e suggerimenti (cf. art. 20);
- b) si informa e dà notizia al Consiglio pastorale diocesano dell'attività svolta dai Consigli pastorali decanali e dai Consigli pastorali parrocchiali, circa le tematiche oggetto delle sessioni;
- c) procura che ciascuna Zona sia rappresentata da propri Consiglieri nelle Commissioni.

VII. COMMISSIONI

Art. 37

Il Consiglio pastorale diocesano può deliberare la costituzione nel proprio ambito di Commissioni di indagine e di studio, soprattutto in vista della preparazione delle sessioni.

Il numero dei componenti di ciascuna Commissione, le modalità della loro designazione e la durata del mandato sono decisi dalla Giunta, con l'assenso dell'Arcivescovo o del Vicario incaricato. Spetta alla Giunta il coordinamento del lavoro delle Commissioni.

Tutti i Consiglieri siano disposti a far parte di qualche Commissione nel corso del loro mandato.

Art. 38

Le singole Commissioni svolgeranno il proprio lavoro secondo i metodi e i mezzi più confacenti e idonei alle esigenze del proprio oggetto di studio.

Nell'ambito di ciascuna Commissione l'Arcivescovo nomina il Presidente. Il Segretario del Consiglio coadiuva il Presidente nell'organizzazione dei lavori.

Il Presidente della Commissione, con l'assenso dell'Arcivescovo anche tramite il Vicario incaricato, può invitare, anche su proposta del Consiglio, a far parte delle Commissioni taluni esperti in ragione della materia trattata, oltre a quelli eventualmente cooptati dalla Commissione. Essi però non hanno diritto di voto. Le Commissioni articolano il proprio lavoro secondo i metodi più confacenti ai loro scopi, avendo cura di sviluppare l'opportuna collaborazione con gli Uffici e i Servizi di Curia, le Commissioni diocesane e gli altri organismi diocesani. Sono sempre invitati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di Curia competenti per la materia trattata dalla Commissione.

Le Commissioni possono chiedere al *Moderator Curiae* di prendere conoscenza dei dati di necessaria utilizzazione che siano in possesso della Curia diocesana.

Art. 39

L'Assemblea elegge, all'inizio della propria attività, una Commissione per l'interpretazione dello Statuto, composta da sette membri, finalizzata all'istruttoria di casi dubbi di interpretazione del testo statutario, nonché all'elaborazione di eventuali proposte di modifica dello stesso. La Commissione assiste altresì l'Arcivescovo, quando richiesta, nella preparazione del regolamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio.

Il Presidente della Commissione è nominato dall'Arcivescovo.

Su invito del Presidente, partecipano alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, l'Avvocato generale della Curia e il Cancelliere arcivescovile nonché, ove necessario, esperti in materia di diritto canonico.

VIII. RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI DIOCESANI E LA COMUNITÀ DIOCESANA

Art. 40

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il Consiglio ricerca gli opportuni collegamenti anche con altri organismi diocesani e nomina un suo rappresentante presso le realtà diocesane in cui è richiesta tale presenza.

Art. 41

Consapevoli di essere organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione pastorale per l'Arcivescovo, il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano cercano di favorire in ogni modo una opportuna relazione tra loro (cfr cost. 176).

In particolare:

- a) all'inizio dell'anno pastorale le Giunte dei due organismi si riuniscono sotto la direzione dell'Arcivescovo, soprattutto in vista di concordare, nel rispetto delle caratteristiche e dell'autonomia dei due Consigli, una trattazione coordinata degli argomenti di interesse comune;
- b) nel caso della trattazione di uno stesso tema, con il consenso dell'Arcivescovo, i due Consigli possono dar vita ad un'unica Commissione preparatoria;
- c) l'Arcivescovo può convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.

Art. 42

Spetta, in particolare, al Vicario incaricato promuovere la conoscenza, lo scambio reciproco, il coordinamento e, per quanto possibile, il lavoro comune tra i due Consigli.

Art. 43

Il Consiglio pastorale diocesano cura il rapporto con la Comunità diocesana anche con l'invio, mediante posta elettronica, ai Vicari episcopali e ai Consigli pastorali decanali e parrocchiali, tramite i Decani e i Parroci, del verbale con allegati il documento conclusivo o le "conclusioni operative" approvati. Una relazione delle sessioni, redatta dal Segretario e approvata dall'Arcivescovo anche tramite il Vicario incaricato (cfr can. 514, § 1), sarà pubblicata sul portale internet della Diocesi.

Il Segretario cura che, anche in forma sintetica, lo svolgimento delle sessioni del Consiglio pastorale diocesano sia riportato sulle pubblicazioni diocesane.

I coordinatori delle Zone, tramite i Consiglieri eletti nei Decanati, curano il coinvolgimento dei Consigli pastorali decanali, diffondendo lo strumento di lavoro nonché la conoscenza degli esiti dei lavori del Consiglio.

IX. NORME FINALI

Art. 44

La partecipazione alle attività del Consiglio pastorale diocesano è un servizio gratuito reso alla Comunità ecclesiale. Le spese vive per il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni sono a carico dell'Arcidiocesi.

Art. 45

Le norme del presente statuto possono essere modificate dall'Arcivescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.